



Comune di Ripatransone

Provincia di Ascoli Piceno

63065 Ripatransone – Piazza XX Settembre – Tel 0735/9171 – Fax 0735/9469
www.comune.ripatransone.ap.it PEC: protocollo@pec.comune.ripatransone.ap.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 00370910440

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI RIPATRANSONE.

AA.SS. 2017/2018 – 2018/2019- 2019/2020

ART. 1 - Oggetto dell'appalto e criterio di aggiudicazione.

1. Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di trasporto scolastico per il Comune di Ripatransone.

2. Il servizio di cui all'oggetto è da considerarsi a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato, pena l'immediata risoluzione del contratto e risarcimento dei danni subiti, fatti salvi i casi comprovati di forza maggiore, ferma restando la non fatturazione del mancato servizio.

3. In particolare, l'appalto ha per oggetto:

a) l'esecuzione del servizio di trasporto scolastico degli alunni – compresi eventuali portatori di handicap anche necessitati di mezzo specifico – frequentanti le scuole dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado ubicate nel territorio comunale.

b) per il trasporto scolastico dei bambini delle scuole dell'Infanzia, l'Amministrazione comunale garantisce per la sorveglianza un accompagnatore in ogni scuolabus.

La gara verrà aggiudicata secondo il criterio del "**minor prezzo**" ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. b) del nuovo Codice determinato come l'offerta più bassa rispetto al valore complessivo posto a base di gara.

4. La selezione dell'affidatario avverrà mediante apposita procedura di gara "aperta", regolamentata dall'art. 60, del Codice dei Contratti (D.lgs. n. 50, pubbl. in GURI n. 91 del 19/04/016; di seguito anche "Codice"), da aggiudicare con il criterio del minor prezzo e cioè all'Impresa che avrà formulato l'offerta con il massimo ribasso sull'importo complessivo posto a base di gara, ai sensi dell'art.95, comma 4, lett. c) del medesimo Codice .

ART. 1 bis – Patto accessorio.

A richiesta dell'Amministrazione comunale o dell'I.S.C. è compresa da parte dell'appaltatore il servizio gratuito relativo ad uscite extra: il servizio di trasporto per le uscite scolastiche (didattiche, culturali, ricreative) dovrà essere garantito per circa **5.000 km** annui per viaggi di istruzione ed alte attività scolastiche anche al di fuori dell'anno scolastico, e **1.000 km** per attività istituzionali, sociali e sportive del Comune.

ART. 2 – Durata dell'appalto

L'appalto ha durata di anni 3 circa a partire dal 01/09/2017 e fino al 30/07/2020 (Anni scolastici 2017/2018-2018/2019-2019/2020) secondo il calendario scolastico approvato dai competenti organi, salvo eventuale proroga tecnica per un periodo massimo di dodici mesi e comunque per il tempo necessario alla definizione della nuova procedura di gara ai sensi del D.lgs. n.50/2016 art.106 co.11.

Per la scadenza del contratto non è richiesta alcuna formalità o notifica.

Ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.lgs. 50/2016, l'Amministrazione si riserva di fissare la decorrenza iniziale dell'appalto nelle more di stipula del contratto, in considerazione del fatto che la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.

ART. 3 – Valore dell'appalto

L'importo base dell'appalto viene fissato in Euro **195.233,80** annui oltre I.V.A. vigente (al momento 10%) e quindi il valore complessivo di **€ 585.701,40** oltre I.V.A. a cui verrà detratto il ribasso offerto in sede di gara. Detto importo è riferito all'intera durata del contratto (aa.ss. 2017/2018 – 2018/2019- 2019/2020)

In via meramente indicativa la percorrenza complessiva annua può essere determinata in circa Km 163.433,45 per un anno scolastico **(come da allegato A - Appendice C.S.A.)**.

La determinazione del prezzo a base d'asta per il servizio in argomento tiene conto della valutazione dei costi di esercizio, utilizzando i seguenti parametri:

- quantificazione dei Km;
- prezzo medio del gasolio al fine di stabilire i costi d'esercizio (costo unitario al litro);
- manodopera.

Non sono ammesse offerte in aumento.

Nell'importo a base d'asta è ricompreso anche il servizio aggiuntivo come indicato nell'art.1- bis "Patto accessorio";

La ditta aggiudicataria con tale importo si intende compensata di ogni suo avere dall'Amministrazione comunale per i servizi resi, senza diritto a nuovi maggiori compensi.

Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (cfr. DUVRI). Si precisa, ai sensi e per gli effetti della legge 3.8.2007, n. 123, recante "Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", e del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che il servizio di cui al presente appalto non presenta rischi da interferenze. Conseguentemente e in applicazione della determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5.3.2008, il Comune di Ripatransone non è tenuto a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti. Non viene di conseguenza predisposto il quadro economico dei relativi costi analitici delle attività interferenti.

L'importo rimarrà inalterato anche in caso di aumento o diminuzione della percorrenza chilometrica annua pari o inferiore al 20%, mentre sarà aumentato o diminuito proporzionalmente per aumenti o diminuzione superiori al 20%.

Con il pagamento del corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato di ogni suo avere dall'Amministrazione per il servizio reso senza diritto a nuovi maggiori compensi.

Il pagamento del corrispettivo avverrà in rate mensili posticipate previo deposito della fattura elettronica contenente l'annotazione "scissione dei pagamenti, ai sensi dell'art.17 ter del DPR 633/1972 e dietro acquisizione del DURC regolare in corso di validità dal quale risulti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali dovuti per legge ai dipendenti incaricati. Il pagamento verrà effettuato, ai sensi del disposto dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale su c/c dedicato anche in via non esclusiva acceso presso banche o presso la società Poste Italiane Spa.

Si specifica che nel presente affidamento non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, D.lgs. 09/04/2008, n. 81.

Secondo la determinazione n° 3/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti.

Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice.

Allo stato attuale non si intravedono costi per l'azienda appaltatrice dovuti ad attività interferenti.

L'appaltatore dovrà in ogni caso rispettare tutte le indicazioni, i divieti e le prescrizioni di sicurezza impartite dall'Istituto Scolastico Comprensivo di Ripatransone e dal Comune.

Art. 4 – Modalità di svolgimento del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico deve essere effettuato regolarmente tutti i giorni di scuola previsti dal calendario scolastico determinato dalle autorità scolastiche competenti, in orario antimeridiano e pomeridiano. Sulla base dei dati relativi al numero effettivo degli utenti, alla loro residenza, alla scuola frequentata ed agli orari di funzionamento delle strutture scolastiche, la Ditta aggiudicataria, in collaborazione con il Servizio comunale interessato dovrà predisporre, prima dell'inizio dell'anno scolastico e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto ove successivo all'inizio dell'anno scolastico, il piano attuativo del servizio di trasporto definendo percorsi, punti di raccolta, orari di prelievo e di consegna dei ragazzi nel modo più razionale possibile, che dovrà essere approvato dall'Amministrazione Comunale congiuntamente con l'individuazione dei chilometri effettivi necessari per il servizio. Qualsiasi variazione successiva dovrà essere concordata con l'Ufficio competente.
2. Il servizio di trasporto, in generale, comprende n.6 (sei) linee così come illustrate nell'allegato A.
3. Il piano annuale di trasporto alunni, e in particolare le linee, gli orari, gli itinerari, le località, le fermate, i punti di raccolta, il numero di utenti ivi indicati e il chilometraggio giornaliero possono subire variazioni in ogni momento al verificarsi di circostanze non prevedibili, in relazione a decisioni assunte dalle Autorità Scolastiche, a direttive e/o norme Ministeriali, e in ogni caso in relazione a nuove esigenze che si dovessero prospettare, al fine di favorire l'adempimento della frequenza scolastica e di migliorare la fruibilità del servizio da parte degli alunni. L'impresa aggiudicataria dovrà comunque far fronte nei termini richiesti ad ogni variazione anche se temporanea. Eventuali situazione particolari o modificazioni andranno sempre e comunque concordate con l'ufficio competente.
4. Non sono consentite in generale soste e fermate durante lo svolgimento del percorso, in particolare è vietata la sosta per effettuare rifornimenti di carburante, operazioni di manutenzione e quanto altro comporti immotivato ritardo nello svolgimento del servizio.
5. Potranno accedere al servizio di trasporto scolastico solo gli alunni inseriti nell'elenco che sarà predisposto dall'Istituto scolastico comprensivo di Ripatransone e comunicato dal Comune alla ditta aggiudicataria. Non è permesso l'accesso sugli automezzi a persone estranee al servizio. Gli alunni trasportati devono essere solo quelli effettivamente iscritti.

Art. 5 – Requisiti per la partecipazione alla gara

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici di cui al precedente paragrafo 4 in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità tecnico-professionale:

- Requisiti di carattere generale (Art. 80 del Codice)

- 5.1 insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 80, del Codice;
- 5.2 insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.lgs. 231/2001 e ss.mm.ii.;
- 5.3 insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/01 e ss.mm.ii.;
- 5.4 osservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
- 5.5 essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge 68/99 o, in alternativa, di non esserne assoggettati;
- 5.6 non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara in raggruppamento o consorzio;
- 5.7 non incorrere nei divieti di cui all'art. 48, comma 7, del Codice;
- 5.8 essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi, previdenziali e assistenziali in favore di soci o dipendenti se e in quanto dovuti;
- 5.9 non trovarsi in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altri concorrenti alla gara, o che pur trovandosi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri partecipanti alla gara, si sia formulato autonomamente la propria offerta sulla base di univoci elementi;

5.10 non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 e non incorrere, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

- Requisiti attestanti l' idoneità professionale (Art. 83, comma 3 del Codice)

5.11. Autodichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.p.r. n. 445/2000 concernente l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XVI del Codice), per il tipo di attività inerente l'oggetto della presente gara. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) o secondo le modalità vigenti nello Stato di appartenenza; in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale;

5.12. Autocertificazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.p.r. n. 445/2000 concernente l'abilitazione professionale ad effettuare il trasporto di persone su strada di cui al Reg. CE n. 1071/2009;

- Requisiti attestanti la capacità economico-finanziaria (Art. 83, comma 4, lett. a) del Codice)

5.13. Dichiarazione di un Istituto di Credito operante negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993, n. 385, che attestino la capacità economica e finanziaria del concorrente. Nel caso in cui quest'ultimo, per giustificati motivi, non è in grado di presentare le referenze richieste, trova applicazione quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del Codice;

5.14. Autodichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.p.r. n. 445/2000 concernente la realizzazione, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati al momento della pubblicazione del bando, di un fatturato globale (Voce A1 del conto economico) d'importo non inferiore ad € 80.000,00 Iva esclusa.

Requisiti attestanti la capacità tecnico-professionale (Art. 83, comma 6 del Codice)

5.15. Autodichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.p.r. n. 445/2000 concernente lo svolgimento nell'ultimo triennio (2014 - 2015 - 2016), di almeno n. 1 (uno) servizio analogo a quello oggetto della presente procedura a favore di destinatari pubblici, con indicazione della tipologia del servizio, delle date di svolgimento, degli importi e dei destinatari. Per servizio analogo si intende lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico.

Art. 6 – Veicoli da destinare al servizio

1. Gli automezzi utilizzati per il servizio dovranno essere in regola con tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare, ai sensi dell'art. 1, commi b) e c) del decreto 31/1/1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico", al D.M. 23 dicembre 2003 "Uso destinazione e distrazione degli autobus", al D.M. 1 aprile 2010 "Caratteristiche costruttive degli scuolabus" e al Nuovo Codice della Strada Legge 285 del 30/04/1992 e s.m.i..

Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo dovrà essere effettuato con autobus o scuolabus rispondenti al D.M. 18/4/977 e s.m.i., immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di acquisto (leasing) da parte di imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 20/12/1991, n. 448, sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada.

L'Appaltatore è direttamente responsabile della manutenzione ordinaria e straordinaria degli scuolabus impiegati.

Gli automezzi utilizzati dovranno essere idonei, sia nella meccanica che nella carrozzeria, ad espletare il servizio scuolabus, di capienza adeguata al numero di soggetti trasportare e dovranno essere sottoposti a collaudi e revisioni periodiche come previsto dalla vigente normativa. Le dimensioni e il numero di posti dovranno essere tali da garantire il trasporto in condizioni di piena sicurezza.

Per quanto previsto dall'art. 1658 del Codice Civile, ogni onere relativo alla gestione degli automezzi (tasse, assicurazioni, manutenzioni ordinarie e straordinarie, collaudi, revisioni annuali, spese di esercizio ecc.) farà carico alla ditta. L'amministrazione, ai fini della salvaguardia dell'incolumità degli utenti trasportati, si riserva di effettuare controlli ed ispezioni in qualsiasi momento per accertare lo stato di manutenzione degli automezzi.

La ditta affidataria è obbligata all'osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico e tutte le disposizioni riguardanti la circolazione, con particolare attenzione a quelle relative alla sicurezza.

L'Appaltatore dovrà disporre di almeno n.1 autobus/scuolabus idoneo al servizio da svolgere e dalle caratteristiche simili agli altri che possa essere utilizzato in caso di avaria dei mezzi ordinariamente utilizzati. La Ditta Appaltatrice non può sostituire il mezzo utilizzato per il servizio con altri di targa diversa, se non con autorizzazione del Comune preventivamente richiesta e motivata; il nuovo mezzo deve possedere caratteristiche uguali o superiori rispetto al mezzo di cui viene chiesta la sostituzione, secondo quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 7 - Garanzia del servizio

1. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e come tale non può essere sospeso o abbandonato.

L'appaltatore dovrà quindi in ogni modo sempre garantire il regolare svolgimento del servizio provvedendo a riparare prontamente il mezzo o sostituire il personale in caso di contrattempi (guasti meccanici, assenze, sciopero, ecc.) che potrebbero verificarsi, sollevando l'Amministrazione Comunale da responsabilità o maggiori spese.

Non sono pertanto ammesse interruzioni del servizio.

2. Il suddetto servizio è da considerarsi altresì servizio pubblico essenziale ai sensi della L. 146/1990 "Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali" e s.m.i..

Pertanto la Ditta dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.

Art. 8 - Personale

1. Per tutte le attività di gestione dei servizi oggetto del Capitolato, la Ditta Appaltatrice si può avvalere di personale qualificato idoneo allo svolgimento degli stessi, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell'area di appartenenza e della normativa di sicurezza dei lavoratori. La Ditta Appaltatrice è pertanto responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, dei requisiti tecnico – professionali e delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio prestato.

2. Il personale addetto alla guida deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- patente di guida della categoria adeguata al mezzo necessario per l'effettuazione del servizio;
- certificato di abilitazione professionale (CAP) o carta di qualificazione del conducente (CQC);

3. Al personale adibito al servizio è fatto divieto di prendere accordi anche verbali con genitori e personale docente circa la possibilità di inserire nuovi alunni nel percorso definito; per eventuali richieste o rilievi dei genitori degli utenti, gli autisti devono indirizzare gli stessi all'Ufficio competente del Comune.

4. Il personale non prende ordini da estranei all'espletamento del servizio, fatti salvi i provvedimenti di urgente necessità che dovessero essere impartiti dagli organi di polizia per motivi di sicurezza durante l'espletamento del servizio e, se del caso, ne dà comunicazione alla Ditta che provvede a formalizzare, mediante comunicazione al Comune, fatti e circostanze che possono interferire o compromettere il buon andamento del servizio.

5. Il personale osserva nei rapporti con l'utenza un comportamento di civile rispetto della persona e un contegno, sempre e comunque, decoroso e adeguato alla particolare età degli utenti.

Considerata la caratteristica anche educativa del servizio, l'appaltatore deve garantire la presenza di personale idoneo, anche dal punto di vista comportamentale, alla guida dei pulmini

6. Il Comune si riserva il diritto di effettuare i controlli ritenuti opportuni e richiedere alla Ditta Appaltatrice di predisporre provvedimenti nei confronti del personale adibito al servizio, per il quale siano stati rilevati comprovati motivi di non idoneità al servizio;

7. In caso di comportamento scorretto o lesivo dell'incolumità, della moralità e della personalità dei passeggeri (es molestie, fumo alla guida, velocità eccessiva e pericolosa, uso non corretto del telefono durante la guida), ancorché non certificati nella fattispecie penale, la ditta è tenuta, a semplice richiesta dell'Amministrazione, all'immediata sostituzione del personale interessato fermo restando che l'Amministrazione, avuto riguardo alla gravità e/o reiterazione del comportamento, si riserva di procedere *ad nutum* alla risoluzione del contratto.

8. La Ditta Appaltatrice è responsabile del comportamento dei propri dipendenti ed è obbligata a sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Amministrazione in qualità di ente appaltante. La ditta è

unica responsabile in caso di inosservanza delle norme in materia di viabilità e trasporto scolastico.

9. La Ditta è tenuta ad erogare con regolarità e continuità le retribuzioni mensili al personale impiegato nel servizio, applicare al personale tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro. E' altresì tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti e future in materia di assunzione di personale. E' responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso ente appaltante e comunque s'impegna a mantenere indenne il Comune da ogni conseguenza.

10. La Ditta Appaltatrice è obbligata a esibire in qualsiasi momento e a semplice richiesta le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio nel periodo di valenza del contratto.

11. Ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. 50/016, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, in caso di cambio di gestione, si stabilisce per l'affidatario l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, con applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs n. 81/2015, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta.

Art. 12 - Norme di comportamento e responsabilità degli autisti

1. Durante lo svolgimento del servizio, il conducente del mezzo osserva le seguenti prescrizioni:

- rispettare rigorosamente, durante la guida, le norme del vigente Codice della strada;
- tenere una velocità nei limiti di sicurezza stabiliti dalla vigente normativa e comunque sempre rapportati alle situazioni atmosferiche e di traffico;
- non fumare sul mezzo o bere bevande alcoliche;
- non sostare con il motore acceso in prossimità delle sedi scolastiche;
- non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- non permettere l'accesso all'automezzo a persone estranee al servizio ad eccezione di quelle autorizzate dall'Amministrazione Comunale per funzioni di sorveglianza o controllo, né tanto meno trasportare animali;
- non abbandonare il veicolo lasciando gli alunni privi di sorveglianza; in caso di incidente o problemi di varia natura deve richiedere e quindi aspettare i soccorsi;
- non apportare, di propria iniziativa, modifiche anche temporanee, agli itinerari, alle fermate o agli orari e a tutto ciò che concerne l'andamento del servizio;
- consegnare immediatamente al Comune oggetti rinvenuti sull'automezzo, qualunque ne sia il valore o lo stato;
- concordare annualmente con l'eventuale personale di sorveglianza i loro punti di salita e discesa dai mezzi;
- effettuare su ogni automezzo un'accurata verifica che gli alunni trasportati siano quelli effettivamente iscritti e comunicati dal Comune alla Ditta Appaltatrice;
- segnalare al Servizio Comunale competente la presenza di alunni non compresi nell'elenco del Comune

2. Durante lo svolgimento del servizio, il conducente del mezzo osserva le seguenti disposizioni:

- prelevare gli alunni esclusivamente alle fermate prestabilite;
- consegnare gli alunni al personale docente delle scuole di destinazione mediante fermata del mezzo di trasporto in idonei spazi;
- prelevare gli alunni dalle scuole di appartenenza negli orari stabiliti, con discesa alle fermate definite;
- consegnare l'alunno esclusivamente a uno dei genitori o ad altra persona adulta da questi debitamente autorizzata per iscritto;

- qualora alla fermata non vi sia alcuna persona autorizzata a ritirare l'alunno, trattenere lo stesso a bordo del mezzo fino alla fine del percorso e accompagnarlo quindi alla locale Stazione dei Carabinieri che è incaricata di rintracciare il genitore;
- adottare tutte le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, al fine di tutelare l'incolumità dei minorenni, sia durante il trasporto che durante le fermate, nonché hanno il dovere di controllare che l'alunno non venga a trovarsi in una situazione di pericolo per la sua incolumità, per cui la loro vigilanza deve essere svolta dal momento dell'affidamento sino a quando ad essa non si sostituisca quella dei genitori o di altri autorizzati;
- avvisare immediatamente il pronto intervento sanitario in caso di malore o infortunio di passeggeri.

Art. 13 - Controlli

1. Il Comune si riserva la più ampia facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli qualitativi e quantitativi al fine di verificare che il servizio venga effettuato nei modi e nei tempi stabiliti dal presente Capitolato e secondo le disposizioni di legge in materia di circolazione stradale e di accertare inoltre l'idoneità dei mezzi di trasporto utilizzati e del personale posto alla guida degli stessi. In particolare, il Comune si riserva di effettuare controlli periodici ed ispezioni sugli automezzi per verificare l'osservanza degli orari, l'idoneità del mezzo utilizzato e del personale conducente, la presenza degli accompagnatori, le condizioni igienico sanitarie dei mezzi e in generale per gli aspetti della qualità, sicurezza e rapporti con l'utenza.
2. La Ditta Appaltatrice, una volta definito il percorso, si obbliga a consegnare al Comune i dati relativi alla percorrenza chilometrica e i dischi del cronotachigrafo dei mezzi utilizzati nel servizio di trasporto scolastico, al fine di consentire l'eventuale controllo della percorrenza chilometrica nell'ambito del presente appalto.
3. E' facoltà del Comune richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio.
4. La Ditta Appaltatrice è tenuta a esibire tutti gli atti e i documenti di cui il Comune faccia richiesta e a fornirgli tutte le informazioni che siano pertinenti ai servizi svolti. I dipendenti del Comune all'uopo autorizzati hanno libero accesso sui mezzi adibiti al trasporto sia nei luoghi di deposito e sosta sia durante l'espletamento del servizio.

Art. 14 - Oneri

1. Nel prezzo contrattuale è compreso ogni onere, nessuno escluso, previsto dal presente Capitolato.
2. La Ditta Appaltatrice, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato ha l'obbligo di uniformarsi alle Leggi e Regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto nonché alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dal Comune.
3. La Ditta Appaltatrice è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela minori in rapporto alle responsabilità specifiche connesse al servizio;
4. La Ditta è tenuta per i propri dipendenti al rispetto del C.C.N.L. della categoria di appartenenza, nonché ai trattamenti normativi, previdenziali, ed assicurativi del settore e degli eventuali contatti integrativi escludendo l'utilizzo di salari convenzionali.
5. La ditta, prima dell'inizio del servizio, dovrà presentare la seguente documentazione:
 - copia del libretto di circolazione del mezzo;
 - copia delle polizze assicurative del mezzo;
 - copia delle patenti di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP) o Carta di qualificazione dei conducenti (CQC);
 - elenco nominativo, munito del consenso scritto ai sensi del D.Lgs 196/2003, del personale impiegato per il servizio;
6. La ditta si impegna altresì a comunicare tempestivamente per iscritto qualsiasi variazione o sostituzione dell'organico impiegato, inviando copia dei documenti sopraccitati.

Art. 15 – Obblighi assicurativi e responsabilità

1. E' a carico della Ditta Appaltatrice ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi, ivi compresi i trasportati, per danni arrecati a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza del successivo comma 3, sollevando in tal

senso il Comune e i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l'eventuale lite.

2. Per le responsabilità della Ditta Appaltatrice si richiama l'art. 1681 del Codice Civile, precisando che si devono considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto durante le soste e le fermate.

3. A garanzia della copertura di qualsiasi rischio derivante dall'espletamento del servizio la Ditta Appaltatrice è tenuta a stipulare un'assicurazione per responsabilità civile verso i terzi (persone e cose), con un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 per danni alle persone, compresa la copertura infortunio in salita e discesa. Copia della polizza dovrà essere consegnata all'ente appaltante contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, ovvero prima dell'affidamento del servizio qualora esso avvenga prima della stipula del contratto stesso.

4. Per il veicolo adibito ai servizi oggetto dell'appalto, la Ditta Appaltatrice dovrà essere in possesso di polizza assicurativa (RC auto), con massimali non inferiori a €. 10.000.000,00 e comprensiva di copertura di infortunio in salita ed in discesa di tutti i trasportati. Il massimale previsto nella polizza non è da ritenersi in alcun modo limitativo della responsabilità assunta dall'appaltatore sia nei confronti dei terzi, compresi i trasportati, sia nei confronti dell'Ente. 5. La Ditta Appaltatrice è unica responsabile in caso di eventuale inosservanza delle norme in materia di viabilità e di trasporto scolastico.

6. La sorveglianza sul rispetto del Capitolato non diminuirà in nulla la responsabilità della Ditta Appaltatrice per tutto quanto attiene lo svolgimento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico della stessa.

Art. 16 – Periodo di Prova

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di due mesi. Qualora durante tale periodo l'esecuzione della prestazione non rispondesse alle norme previste dal presente capitolato l'amministrazione ha facoltà di risolvere con lettera motivata da indirizzare alla ditta aggiudicataria e successivamente aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria ove l'offerta sia rispondente all'esigenza dell'Amministrazione, senza che niente sia dovuto all'impresa aggiudicataria a nessun altro titolo.

Art. 17 – Garanzie

A garanzia di tutti gli obblighi di esecuzione del contratto, la Ditta Appaltatrice è tenuta, contestualmente alla stipula del contratto d'appalto, a presentare una **cauzione definitiva** pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, in conformità all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui al D.lgs. 385/93 art. 107, autorizzati dal Ministero Economia e Finanze.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione ex art. 1957 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 gg a semplice richiesta.

La suddetta cauzione sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e fino all'accertamento della corretta gestione (art.113 del D. Lgs.12.04.06, n.163).

Art. 18 - Tariffe

1. La fruizione del servizio di trasporto scolastico è riservata agli utenti effettivamente iscritti allo stesso.

2. Alla determinazione delle tariffe provvede il Comune al quale sono destinati i relativi introiti.

3. Il Comune provvede direttamente, a propria cura e spesa, all'esazione delle tariffe per l'uso del servizio di trasporto scolastico.

Art. 19 - Pagamento del servizio

Il pagamento del servizio, per ciascun anno scolastico, avverrà in rate mensili posticipate entro 60 gg dalla data di presentazione di regolare fattura all'Ufficio Protocollo del Comune, ferma restando la verifica della regolarità contributiva (acquisizione DURC).

Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 23/08/2010 n. 136 e s.m.i. la ditta appaltatrice assume espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge medesima e pertanto si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato saranno registrati su conti correnti dedicati a norma del citato articolo 3 della citata legge, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo. La ditta appaltatrice dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge. I mandati e gli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dalla ditta appaltatrice in riferimento al presente affidamento dovrà riportare il Codice Identificativo di gara (CIG) indicato negli atti di gara.

Art. 21 - Responsabilità

La gestione del servizio è fatta sotto la diretta ed esclusiva responsabilità della Ditta appaltatrice che risponde in proprio dell'esatto adempimento dei suoi obblighi nei confronti del Comune. La Ditta appaltatrice risponde, inoltre, direttamente e personalmente dei danni e delle conseguenze, comunque pregiudizievoli, che nell'espletamento dell'attività della stessa o dei propri dipendenti, svolta nell'esecuzione del presente servizio, possono derivare agli stessi dipendenti, al Comune o ai terzi in genere.

Art. 22 – Penalità

1. La Ditta aggiudicataria, nell'esecuzione del servizio richiesto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge, ai regolamenti concernenti il servizio stesso e a tutte le disposizioni contenute nel presente disciplinare.

2. Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto si procederà in primo luogo all'applicazione delle seguenti penalità:

€. 1.000,00 nel caso in cui il servizio non venga espletato, anche per un solo giorno, o sia effettuato in maniera incompleta;

€. 800,00 per utilizzo di mezzi non conformi o di autisti non in regola alla normativa vigente;

€. 100,00 in caso di espletamento del servizio non conforme alle modalità organizzative stabilite nel piano annuale di servizio;

€. 400,00 per inosservanza degli orari di servizio;

3. Per altri casi di inadempienza non ricompresi sopra, il Comune si riserva di applicare ulteriori penalità a suo insindacabile giudizio.

4. Si procede al recupero delle penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento, previa comunicazione scritta alla Ditta appaltatrice.

Art. 23- Procedura per l'applicazione delle penalità

Ai fini dell'applicazione delle penali previste, il Comune provvederà a contestare formalmente le inadempienze riscontrate, assegnando alla Ditta un termine non inferiore a 7 gg. dal ricevimento per la presentazione in forma scritta di memorie e controdeduzioni, ferma restando la facoltà dell'ente appaltante, in caso di grave violazione, di sospendere immediatamente il servizio. In caso di inutile decorso del termine assegnato ovvero qualora le giustificazioni addotte siano ritenute infondate, si procederà all'applicazione della penale. In caso di recidiva per la medesima infrazione la penalità è raddoppiata.

Dopo il terzo inadempimento il Comune avrà diritto a richiedere la risoluzione del contratto in ogni momento, ovvero, in alternativa, ad applicare la penale aumentata del 100% del valore della prestazione giornaliera.

Il Comune contesterà deficienze o carenze alla ditta appaltatrice per iscritto. Unica formalità preliminare per l'applicazione delle sanzioni è la contestazione degli addebiti.

Il Comune comunicherà con raccomandata A. R. le penalità e ogni altro provvedimento di contestazione.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per altre violazioni contrattuali.

Qualora oggettivi inadempimenti alle condizioni contrattuali giustificino le ripetute applicazioni delle suddette penali, il contratto – unitariamente considerato – sarà risolto di diritto ex art. 1456 Codice Civile.

Art. 24 - Controversie

In caso di controversia tra la Ditta appaltatrice e il Comune appaltante circa l'interpretazione e l'esecuzione del servizio e del presente capitolato speciale d'appalto, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della controversia. Ove non si addivenga all'accordo amichevole ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. A tale scopo viene stabilita la competenza esclusiva del foro di Fermo.

In nessun caso l'insorgere di controversie in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto potrà giustificare la sospensione o il rifiuto dell'esecuzione del servizio.

Art. 25 - Risoluzione del contratto

1. La Ditta appaltatrice, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato d'appalto, avrà l'obbligo di uniformarsi, oltre che alle leggi e regolamenti che attengano in qualsiasi modo al tipo di attività oggetto del presente appalto, alle istruzioni che le vengano comunicate verbalmente o per iscritto dall'Amministrazione appaltante.

2. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1454 C. C., ha la facoltà di risolvere il rapporto e di incamerare il deposito cauzionale richiesto quando, richiamata preventivamente la Ditta appaltatrice per almeno due volte nell'anno scolastico mediante nota scritta all'osservanza degli obblighi inerenti il contratto stipulato, questa ricada nuovamente nelle irregolarità contestate. In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, la Ditta appaltatrice risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possano derivare all'Amministrazione Comunale.

Il

Comune si riserva, inoltre, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l'esecuzione dei servizi addebitando alla Ditta appaltatrice l'eventuale maggior prezzo che sarà trattenuto sui crediti della stessa impresa o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente integrata.

In particolare, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione diretta, ai sensi dell'art. 1456 C. C., in caso di:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo due diffide formali da parte dell'Amministrazione;
- mancato inizio del servizio nel termine comunicato dall'Amministrazione;
- abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa dal prestatore del servizio;
- gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio oppure reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi, ma che comunque compromettano la regolarità e la sicurezza dell'esercizio medesimo;
- mancata sostituzione del personale in seguito a motivata richiesta dell'Amministrazione;
- mancata ottemperanza da parte del prestatore del servizio agli obblighi stabiliti dal presente capitolato in tema di sicurezza, regolarità e qualità dell'esercizio;
- impiego di personale privo dei requisiti previsti;
- mancata ottemperanza da parte del prestatore del servizio di norme imperative di legge o regolamentari, nonché di norme contrattuali previste dal CCNL della categoria di appartenenza.
- infrazione da parte del prestatore del servizio di ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dell'Amministrazione;
- fallimento o altra procedura concorsuale di liquidazione;
- perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;
- di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art 3 della Legge 136/2010 e s.m.i..

3. Qualora per il Comune si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione della Ditta in caso di risoluzione del contratto, l'Ufficio preposto del Comune procederà all'affidamento utilizzando la graduatoria quale risulta dall'esito della gara. Qualora le suddette ditte non fossero disponibili per tale aggiudicazione, il Comune si riserva di procedere mediante procedura negoziata con soggetti diversi.

Art. 26 - Divieto di cessione del contratto

1. Il contratto non potrà essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105 comma 1 del D. Lgs. 50/2016.
2. Non è autorizzato il subappalto.

Art. 26 bis – Cessione azienda e modifica ragione sociale della Ditta

La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art.5 del presente Capitolato, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale

Art. 27 – Recesso

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto con preavviso di almeno un mese.

Art. 28 - Spese, imposte e tasse

Tutte le spese per la partecipazione alla procedura di gara rimangono ad intero ed esclusivo carico degli operatori economici concorrenti, senza diritto di rivalsa nei confronti della stazione appaltante.

Visto il parere n.63 del 28-30/4/2015 dell'ANAC ed ai sensi dell'art.34, co. 35 del D.L. 179/2012 convertito dalla L. n.221/2012 e dell'art.216 del D.lgs. n.50/2016 le spese di pubblicazione del bando, degli avvisi sostenute dalla Stazione Appaltante nonché quelle inerenti e conseguenti l'appalto vanno rimborsate alla stessa entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

Il contratto relativo al presente appalto verrà redatto in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016.

Tutte le spese di bolli, diritti di segreteria e ogni altro onere connesso, saranno a carico dell'aggiudicatario, così come le spese di registrazione ai sensi dell'articolo 40 del D.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, in quanto le forniture sono effettuate in regime di IVA ai sensi del D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.

Art. 29 - Rinvio a norme vigenti

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, si fa riferimento al Codice Civile e alle disposizioni legislative statali, regionali e comunitarie vigenti in materia.
2. La ditta appaltatrice è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative.

Art. 30 – Scioperi

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del servizio, l'Amministrazione provvederà al computo delle somme corrispondenti al servizio non svolto da detrarre dalle relative fatture.

Art. 31 – Clausola sociale

Ai sensi dell'art. 50, comma 1 D.lgs. 50/2016, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, in caso di cambio di gestione, si stabilisce per la ditta appaltatrice l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, con applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.lgs. n. 81/2015, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta.

Art. 32 – Trattamento dei dati personali

Si specifica che i dati forniti dall'impresa in occasione dell'offerta, della stipulazione del contratto e dell'esecuzione del rapporto contrattuale saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale dell'Amministrazione, così come espressamente disposto dal D.lgs. 196 del 2003 e s.m.i.

Art. 33 – Dichiarazione ai sensi dell'art. 28, comma 1 del DPR 62/2013

La Ditta affidataria è tenuta a dichiarare, in sede di stipulazione contrattuale, di essere stata informata, ex art. 28 comma 1 del DPR 62/2013, delle norme contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. La violazione degli obblighi di comportamento implicherà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave

Art.34 – Esecuzione del Contratto in via d'urgenza

Nelle more della stipula del contratto, l'Amministrazione concedente potrà richiedere, anche a mezzo fax, l'avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza.

Allorché, a giudizio della stazione appaltante, ne ricorrano le condizioni, l'impresa dovrà procedere, a pena di decadenza dall'aggiudicazione e fatta salva l'azione in danno, su semplice formale disposizione del R.U.P., all'esecuzione anticipata della prestazione, come previsto dal comma 8 art.32 Decreto Legislativo n. 50/2016, anche nelle more della stipulazione del contratto.

Art.35 – Disposizioni finali

La prestazione del servizio dovrà essere eseguita con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dal D.lgs. 50/2016;
- dal D.lgs. 56/2017;
- dal D.lgs. 30.04.1992 e s.m.i. (Codice della Strada) e relativo Regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 495/1992 e s.m.i.;
- dalla Legge 218 del 01.08.2003 (disciplina dell'attività di trasporto viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente);
- dal D.M. 18.04.1977 (caratteristiche costruttive degli autobus) e successive modifiche ed integrazioni;
- dal D.M. 31.01.1997 (nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico) e successiva circolare del Ministero dei trasporti e della navigazione n. 23 dell'11 marzo 1997;
- dal Regolamento CE 1071/2009.
-

La partecipazione al presente appalto, comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole previste nei regolamenti e nelle disposizioni di cui sopra.

Timbro e firma del legale rappresentante (per accettazione)
